APPROFONDIMENTO CIVILE

Sulle conseguenze di un tradimento in un matrimonio in crisi

Data pubblicazione: 01/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

C'è un momento preciso in certi matrimoni sopravvissuti per miracolo (o per mutuo, non consenso, ma "*bancario*") in cui ci si guarda e si realizza di stare insieme per i figli, per l'ISEE, per quieto vivere o per pura e semplice stanchezza di ricominciare daccapo. Poi, quando sembra che peggio di così non possa andare, uno dei due tradisce.

E l'altro, pur avendo già emotivamente traslocato da mesi, **si risveglia dal torpore sentimentale e, con indignazione da telenovela sudamericana anni '90,** gli urla contro: "*Mi hai tradito?! Vado dall'avvocato e ti rovino!*"

Ma davvero si può parlare di "tradimento" **quando il matrimonio è già un naufragio da tempo?** E soprattutto: quella scappatella ha ancora un peso giuridico o serve solo ad alimentare la sete di vendetta del coniuge tradito?

IL PRINCIPIO DI CAUSALITÀ E L'ART. 151 C.C.

Per ottenere l'addebito della separazione, **non basta dimostrare un tradimento**. Bisogna provarne l'effetto detonante: solo **se quella violazione ha reso intollerabile la convivenza**, può avere conseguenze giuridiche.

Lo dice l'art. 151 del codice civile: il giudice può addebitare la separazione al coniuge che ha violato i doveri matrimoniali, ma solo **"*qualora la violazione abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza*"**.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Il cuore della questione è il **nesso causale**.

Se il tradimento arriva **quando la coppia è già a pezzi**, non è causa, ma **effetto della crisi**.

IL TRADIMENTO IN UN MATRIMONIO FINITO

La Cassazione è chiara: **non basta una scappatella per farti diventare il cattivo della storia**, se l'unione era già finita prima. Quando l'amore è evaporato, la casa coniugale sembra un B&B mal gestito, e i dialoghi si riducono a "Hai preso il pane?", **non c'è più un vero matrimonio da proteggere**.

In quel contesto, il tradimento non spezza l'equilibrio: **lo certifica**, come un timbro su un documento, **lo fotografa**, come una polaroid della fine già scritta.

Questo non vuol dire assolvere moralmente il traditore – che può restare pure discutibile sul piano umano – ma **determinare la vera causa del fallimento matrimoniale.**

E se quel colpo è stato la noia, la distanza, l'insofferenza reciproca o l'abbonamento a Netflix, allora l'infedeltà arriva solo **a cose già clinicamente morte**.

ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL TRADITO

Quando si chiede l'addebito della separazione per infedeltà, è il **coniuge tradito a dover dimostrare** che quel tradimento è stato la causa — e non la conseguenza — della rottura.

Sì, proprio così: **l'onere della prova è a carico del coniuge tradito**, non di chi ha tradito.

Bisogna portare al giudice **riscontri precisi** che dimostrino come, al momento del tradimento, il matrimonio fosse ancora "vivo" sotto il profilo affettivo e conviviale.

Tra le prove utili:

- messaggi, lettere, email che mostrano affetto o progettualità di coppia;
- testimonianze di amici o familiari sulla vita coniugale ancora attiva;
- assenza di separazioni di fatto o interruzioni di convivenza;
- tentativi di riconciliazione sinceri, poi stroncati dalla scappatella.

Al contrario, se emerge che la coppia era già "esplosa" da tempo — per litigi cronici, vite separate, mancanza di affettività — **il tradimento non sarà considerato causa della crisi**, ma solo un evento successivo, irrilevante ai fini dell'addebito.

In sintesi: **non è sufficiente provare il tradimento**, bisogna provare **quando** è avvenuto e **che effetto ha avuto** su una convivenza ancora formalmente e sostanzialmente in piedi.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

CONSEGUENZE PRATICHE DELL'ADDEBITO PER TRADIMENTO

L'addebito della separazione non ha solo un valore simbolico o morale. Ha conseguenze pratiche: il coniuge cui è addebitata la separazione perde **il diritto al mantenimento** (salvo che non versi in stato di bisogno per ragioni estranee alla sua condotta) e può aprire la porta a richieste **risarcitorie** (ad esempio, per danni all'onore o alla reputazione, se vi sono comportamenti gravi e pubblici) e incidere anche sulla **regolamentazione della casa familiare** e sull'affidamento dei figli, se i comportamenti hanno avuto riflessi concreti sul benessere degli stessi.-

Tradimento & Addebito: quando sì, quando no

QUANDO IL TRADIMENTO COMPORTA ADDEBITO:

- Se è la causa della crisi matrimoniale.
- Se avviene in un contesto di apparente normalità coniugale (convivenza in atto, relazioni affettive ancora presenti).
- Se le modalità del tradimento sono particolarmente offensive o pubbliche (esibizione, umiliazione, denigrazione).
- Se ha inciso negativamente sulla prole.

QUANDO IL TRADIMENTO NON COMPORTA ADDEBITO:

- Se la crisi coniugale era già in atto e documentata (interruzione della convivenza, rapporti deteriorati).
- Se è conseguenza e non causa della rottura.
- Se è intervenuto dopo l’instaurazione del procedimento di separazione.
- Se non viola più alcun vincolo sostanziale (rapporto già spento da tempo).

Chi deve provare cosa?

- Il coniuge che chiede l’addebito deve provare il tradimento e il nesso causale con la crisi.
- Il coniuge accusato deve dimostrare la preesistenza della crisi e l’irrilevanza giuridica del tradimento.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati